

COMUNE DI ORIGGIO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE N. 72 /

in data 20/12/2003

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE.

L'anno duemilatre il giorno venti del mese di dicembre con inizio alle ore 14.27, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

- | |
|---|
| ☒ CERIANI dott. Mario Angelo (Gruppo 2) |
| ☐ PANZERI Luca (Gruppo 2) |
| ☒ MOGGIA Adriano (Gruppo 2) |
| ☐ VERZENI dott. Giorgio (Gruppo 2) |
| ☒ CERIANI dott.ssa Maria Teresa Angela (Gruppo 2) |
| ☒ COLOMBO p.i. Romano (Gruppo 2) |
| ☒ SOZZI p.i. Marco (Gruppo 2) |
| ☒ CERIANI p.i. Carlo (Gruppo 2) |
| ☒ MASSIRONI Anna Ivana (Gruppo 2) |

- | |
|--|
| ☒ PAGANI dott.ssa Elena (Gruppo 2) |
| ☐ CASTELLO rag. Igor (Gruppo 2) |
| ☒ BIANCHI Carla (Gruppo 2) |
| ☒ COLOMBO dott. Gianni Leonardo (Gruppo 1) |
| ☒ PASQUALINI geom. Alfonso (Gruppo 1) |
| ☒ AMBROSINI p.i. Domenico (Gruppo 1) |
| ☒ TELESCA Antonio (Gruppo 1) |
| ☒ FERRARIO ing. Gianluca (Gruppo 1) |

Totale Presenti 14

Totale Assenti 3

Gruppo 1 - Insieme per Origgio; Gruppo 2 - Lega Nord-Lista Civica

Assiste il Segretario Comunale **ALAMIA dott. Francesco Paolo**.

E' altresì presente l'Assessore Esterno **VIRMILLI rag. Silvano**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di **Assessore** il signor **SOZZI p.i. Marco** ed espone l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

1^a PUBBLICAZ.:
• DAL 26.12.2003
• ALL' 8.1.2004

2^a PUBBLICAZ.:
• DAL 9.1.2004
• AL 26.1.2004

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE.

Dato atto dell'allontanamento del Sindaco e dell'assunzione della presidenza da parte dell'Ass. Marco Sozzi.

RICORDATO che l'art. 7/bis del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, così come istituito dalla Legge 16/1/2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1/quarter del D.L. 31/3/2003, n. 50, convertito dalla Legge 20/5/03, n. 116 ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria d'applicare per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;

RITENUTO, quindi, d'approvare il Regolamento Comunale che disciplini nel dettaglio l'applicazione delle predette sanzioni;

VISTO l'allegato Regolamento che si compone di n. 15 articoli;

PRESO atto che la Commissione Comunale Consiliare per gli affari istituzionali ha espresso parere favorevole sullo stesso nella seduta del 3/12/2003;

SENTITI gli interventi che si allegheranno in seguito;

DATO atto dell'allontanamento del Cons. Ambrosini;

CON voti favorevoli 11 (Lega Nord-Lista Civica e Insieme per Origgio) ed 1 astenuto (Romano Colombo),

DELIBERA

1. Approvare l'allegato Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze.
2. Dare atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica e che non necessita quello di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta spese.

Rientra il Sindaco.

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

ella

Articolo 1 ***Oggetto del regolamento***

come
el D.L.
ilito la
lamenti

1. Il presente regolamento contiene le norme d'attuazione della Legge 24/11/1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 dalla Legge 16/1/2003, n. 3, integrato dall'art. 1-quater del D.L. 31/3/2003, n. 50, convertito dalla Legge 20/5/2003, n. 116.

olini nel

Articolo 2 ***Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti***

i affari
uta del

1. Salve disposizione di Legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16/1/2003, n. 3, le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa da quella indicata al comma 1, s'intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro.

jio) ed 1

Articolo 3 ***Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali***

1. Per le violazioni delle ordinanze sindacali, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da venticinque euro a cinquecento euro.

nistrative

Articolo 4 ***Pagamento in misura ridotta***

vole sulla
ica e che
comporti

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di cinquanta euro, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Articolo 5

Spese

1. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.

Articolo 6

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 7

Individuazione degli organi addetti al controllo

1. In attuazione dell'articolo 13 della Legge 24/11/1981, n. 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Locale.

2. Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dal Comune, incaricati di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.

3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.

4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24/11/1981, n. 689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle Leggi vigenti.

Articolo 8

Verbale d'accertamento

1. Il processo verbale d'accertamento deve contenere:

- a) l'intestazione del Comune;
- b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24/11/1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- g) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
- i) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
- j) i motivi della mancata contestazione immediata;
- k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne dato atto in calce al verbale.

3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnata al responsabile.

Articolo 9

Ordinanza – ingiunzione

1. Nell'ordinanza-ingiunzione l'autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della Legge 24/11/1981, n. 689.

2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

3. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.

4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24/11/1981, n. 689.

5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24/11/1981, n. 689, l'autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

Articolo 10

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile del settore preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.

2. Il Responsabile riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24/11/1981, n. 689 e sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689.

4. Il Responsabile può delegare al Responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Articolo 11

Termine per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione

1. L'ordinanza-ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.

2. L'ordinanza-ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo.

Articolo 11

Ordinanza d'archiviazione

1. L'ordinanza motivata d'archiviazione degli atti, nel caso d'infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 12

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 24/11/1981, n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione.

2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili per dimostrare lo stato d'indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della Legge n. 689/1981, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

Articolo 13

Difesa del Comune nel giudizio d'opposizione

1. Il Comune sta in giudizio a mezzo del Sindaco o di un suo delegato.

2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio il Comune in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.

3. A discrezione del Sindaco, può essere conferito l'incarico a un avvocato.

Articolo 14

Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza-ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.

2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano la Legge 24/11/1981, n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(SOZZI p.i. Marco)



IL SEGRETARIO
(ALAMIA dott. Francesco Paolo)



Questa deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Addì, 24 DIC. 2003



Il Segretario Comunale
(ALAMIA dott. Francesco Paolo)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3., del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio in data _____.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
(ALAMIA dott. Francesco Paolo)